


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....588..... X Legislatura



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **57** del 24/04/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro”

Relazione di accompagnamento allo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è la disciplina delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione delle norme di cui alla legge n. 56 del 07/04/2014 e nel rispetto degli indirizzi generali dettati sul punto dall'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

In particolare, la normativa da ultimo citata, nell'ambito del più generale processo di riforma e riordino del sistema dei servizi per il lavoro e delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nella fase transitoria di definizione del nuovo assetto di competenze derivante dalla Riforma del titolo V della Costituzione, all'art. 11, comma 1, prevedeva la stipula di apposite Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regione e le Province autonome, finalizzate a regolare, attraverso meccanismi di coordinamento della gestione amministrativa, i reciproci rapporti ed obblighi relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio di riferimento.

Conformemente a tale previsione, in attuazione delle Convenzioni sottoscritte con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 maggio 2016 - per le annualità 2015 e 2016 - e in data 7 dicembre per l'annualità 2017, la Regione Puglia, in sede di stipula delle Convenzioni con le Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari, ha individuato il modello di gestione organizzativa e amministrativa nella delega alle Province e alla Città Metropolitana di Bari delle funzioni connesse all'erogazione dei servizi per il lavoro da parte dei Centri per l'Impiego operanti sul territorio, prevedendo la partecipazione della Regione Puglia agli oneri finanziari di funzionamento dei Cpl, ivi compresa la copertura del costo del personale ivi direttamente impiegato in compiti di erogazione dei servizi per il lavoro. In aggiunta, con l'integrazione all'accordo quadro tra Governo e Regioni e Province autonome in materia di politiche attive per il lavoro del 21 dicembre 2017, le parti hanno stabilito che la somma di 45 milioni di euro, quale residuo destinato al "contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego" nello stato previsionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali venga ripartita sulla base del numero effettivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015, impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego, in linea con i riparti già effettuati per le annualità dal 2015 al 2017.

Allo scopo di completare il passaggio in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive per il lavoro esercitate attraverso i centri pubblici per l'impiego e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'art. 1 comma 793, dispone che il personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province in servizio presso i centri per l'impiego e già dichiarato sovranumerario ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica; a norma del successivo comma 794 del citato art. 1, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018.

In tale quadro normativo, con il presente disegno di legge si intende procedere alla ridefinizione di un sistema regionale delle politiche per il lavoro in cui la Regione Puglia mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali per l'occupazione (art.3). Per l'attuazione delle suddette politiche, la Regione si avvale della Rete regionale dei servizi (art.5) per le politiche attive del lavoro, costituita:

1) dall'Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale, dotato di personalità giuridica e piena autonomia organizzativa, finanziaria,

patrimoniale, gestionale e contabile, sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione Puglia;

2) dai centri per l'impiego pubblici, quali articolazioni operativo-funzionali dell'Agenzia;

3) dai soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale n. 25/2011 e dei relativi regolamenti attuativi n. 28/2012 e 34/2012.

Nello specifico, all'art. 6, vengono individuati funzioni e compiti degli uffici territoriali denominati Centri per l'Impiego, previsti quali articolazioni operativo-funzionali dell'ARPAL, mentre gli artt. da 7 a 13 disciplinano finalità, competenze, struttura organizzativa e funzionamento della istituenda Agenzia. Con particolare riferimento alla dotazione organica di quest'ultima, l'art. 11, in attuazione della legge 27 dicembre 2017 n. 205, stabilisce che il personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, è Personale della Regione trasferito direttamente alle dipendenze dell'ARPAL, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente.


L'art. 15 individua, inoltre, i principi relativi alla implementazione del sistema informativo regionale delle politiche del lavoro - quale nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale - affidandone ad ARPAL la gestione operativa.

L'art. 16 definisce compiti, ruolo, composizione della Commissione Regionale per le politiche del lavoro, che opera su base tripartita con funzioni di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

Da ultimo, la norma di cui all'art. 18 prevede che le risorse finanziarie da destinare, per l'anno 2018, all'attuazione delle previsioni di legge rivengono dagli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 794 della Legge n. 205/2017.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione

Prof. Sebastiano Leo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes, positioned above a horizontal line.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

6.

LEGGE REGIONALE _____ 2018, n. ____

“NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E PER IL CONTRASTO AL LAVORO NERO E AL CAPORALATO”

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione delle norme di cui alla legge n. 56 del 07/04/2014 e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché in attuazione delle norme di cui alla Legge Regionale 26 ottobre 2016 n. 28, articoli 4 e 5 e della legge 29 ottobre 2016 n.199, art.8.

2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini in materia di diritto al lavoro e alla crescita professionale.

3. La Regione si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro per promuovere le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.

Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma precedente, la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale della persona ed in particolare:

- a) promuove l'occupazione di qualità, anche in forma di auto impiego;
- b) sostiene l'arricchimento e l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione del sistema della formazione;
- c) supporta lo sviluppo di esperienze formative mirate all'orientamento professionale, all'acquisizione, in contesti applicativi, di competenze tecnico-specialistiche, all'inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio;
- d) sostiene l'acquisizione di qualifiche professionali o di specifici titoli di studio e realizza percorsi di formazione e lavoro dedicati all'acquisizione di competenze professionali;
- e) garantisce l'accesso al mercato del lavoro, senza alcun tipo di discriminazione riferibile al sesso o alla cittadinanza degli individui;
- f) facilita la mobilità e lo sviluppo delle professionalità attraverso il sostegno alla crescita e alla riconoscibilità delle competenze;
- g) supporta l'inserimento e il reinserimento lavorativo e lo sviluppo professionale dei soggetti svantaggiati così come identificati dalla normativa europea e nazionale;
- h) favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso l'accompagnamento al lavoro e l'efficace funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;

- i) promuove condizioni di lavoro idonee a consentire l'invecchiamento attivo delle persone;
- l) assicura alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi ed alle misure di politica attiva per prevenire, gestire e superare le situazioni di crisi;
- m) supporta lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, anche attraverso il coinvolgimento di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- n) promuove la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in piena tutela dei diritti del lavoratore;
- o) attiva servizi e promuove politiche di contrasto all'illegalità, al lavoro nero e al caporalato

Art. 2

Sistema regionale per il lavoro

1. Il sistema regionale per il lavoro è costituito dalla rete delle strutture organizzate, di cui al Titolo II, per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per il lavoro tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.
3. Il sistema regionale per il lavoro si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale favorendo in particolare:
 - a. la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
 - b. l'integrazione tra i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
 - c. la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
 - d. il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione all'interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) e con il sistema degli enti bilaterali;
 - e. l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.
4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'Agenzia regionale per le Politiche Attive per il Lavoro, i Centri per l'Impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro di qualità.

Art. 3

Funzioni e compiti della Regione

La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali ed in particolare:

- a. identifica la strategia regionale per l'occupazione e lo sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
- b. approva e attua il piano strategico triennale regionale delle politiche attive del lavoro e il piano attuativo annuale regionale delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4;
- c. garantisce il funzionamento dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro nell'azione di raccolta e analisi dei dati funzionali alla programmazione e alla valutazione delle politiche attive del lavoro regionali;
- d. realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;

- e. garantisce l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
 - f. definisce gli standard qualitativi e le linee guida di sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione comparativa della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, con particolare riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni;
 - g. promuove l'interazione tra i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e tra questi e i centri per l'impiego;
 - h. definisce l'offerta formativa regionale, riservando una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
 - i. svolge in forma integrata le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
 - j. garantisce l'erogazione dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge del 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni;
 - k. cura l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;
 - l. individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150;
 - m. realizza e cura l'aggiornamento continuo del sistema informativo regionale per il lavoro.
2. Spetta alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro.

Art. 4

Piano pluriennale e annuale per l'occupazione

1. La Regione attua la strategia regionale a sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 3, attraverso la adozione di piani strategici triennali e di piani attuativi annuali per le politiche del lavoro.
2. Il piano pluriennale per l'occupazione, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria e da tutti gli strumenti di sviluppo, assicurando la piena complementarietà tra le politiche dell'occupazione, della formazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e dello sviluppo, prevede al proprio interno:
 - a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;
 - b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
 - c) le modalità di verifica e di monitoraggio.
3. Il piano strategico triennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale, declinazione operativa del Piano pluriennale, è adottato con delibera di Giunta regionale.
4. I piani di cui al comma 3 sono predisposti dall'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), di concerto con la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 12 e devono acquisire il preventivo parere dell'Assessorato al Lavoro.
5. Sulla base della programmazione triennale, l'assessorato al Lavoro, acquisiti i dati dell'Agenzia, previo confronto con le parti sociali e sentita la Commissione Regionale per le Politiche attive del

7.

Lavoro ed il Partenariato Economico e Sociale, propone alla Giunta regionale, il piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro.

6. Il piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annualità di riferimento.
7. Il piano annuale deve essere sviluppato in coerenza ed in piena complementarietà con quanto previsto dal piano triennale.

TITOLO II

RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 5

Soggetti della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro

1. La rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro è composta da:
 - a. l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro;
 - b. i centri per l'impiego istituiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, che costituiscono articolazioni operativo-funzionali dell'Agenzia;
 - c. i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
2. La rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro opera in raccordo con il sistema regionale degli organismi accreditati ad erogare attività di orientamento e formazione.

Art. 6

Istituzione, funzioni e compiti dei Centri per l'Impiego

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione, ai sensi del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, istituisce gli uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, di cui al precedente articolo, lettera b.
In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:
 - a. presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
 - b. stipula del patto di servizio personalizzato;
 - c. ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro 90 giorni dalla registrazione;
 - d. orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
 - e. orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
 - f. avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
 - g. accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e/o dall'Anpal;
 - h. promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, l'apprendistato e le iniziative di mobilità nazionale e transnazionale anche avvalendosi della rete *EURES – European Employment Services*;
 - i. gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
 - j. promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30;
 - k. attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
 - l. fornitura di servizi per la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;

- m. tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia, ivi comprese le misure di contrasto al lavoro nero, con particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo.
 - n. promozione di servizi e azioni di politiche attive di contrasto al lavoro nero e al caporalato con particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo per l'inclusione di lavoratori stranieri.
2. I centri per l'impiego, inoltre:
- a. svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le modalità previste dall'articolo 19;
 - b. provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59).
3. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150, la Regione svolge le attività di cui al comma 1 tramite l'Agenzia, i Cpl, ed anche mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

Art. 7

Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL

1. È istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL).
2. L'ARPAL ha personalità giuridica e piena autonomia e, con propri regolamenti adottati dal Direttore generale dell'Agenzia e approvati dalla Giunta Regionale, e disciplina le modalità di esercizio della propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 dello Statuto della Regione Puglia.
3. La Giunta Regionale approva lo Statuto dell'Agenzia.
4. L'Agenzia è sottoposta, nei limiti specificati dagli articoli 8, 10 e 13, all'indirizzo ed alla vigilanza della Regione Puglia.

Art. 8

Finalità e competenze dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL

1. L'ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato Regionale al lavoro e provvede a:
 - a) garantire il raccordo con l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
 - c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

- 9.
- e) attuare gli standard qualitativi regionali di cui alla lettera c), monitorarne gli scostamenti ed intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
 - f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
 - g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro, coordinandone l'attività;
 - h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
 - i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti dai soggetti pubblici e privati accreditati;
 - j) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
 - k) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
 - l) promuovere ed attuare interventi in materia di politiche attive per il lavoro anche nei confronti di lavoratori stranieri finanziati anche con risorse comunitarie;
 - m) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
 - n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle ASL;
 - o) svolgere funzioni di supporto all'osservatorio del mercato del lavoro;
 - p) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
 - q) supportare la programmazione di percorsi formativi come politiche attive con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
 - r) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta Regionale;
 - s) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge;
2. Con Deliberazione della Giunta Regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica, strumentali alle politiche per il lavoro.

Art. 9

Organi dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro- ARPAL

1. Sono organi dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro il Direttore Generale e il Revisore Unico.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni.
3. Il Direttore Generale è nominato - su proposta del Direttore del Dipartimento e sentito l'Assessore al Lavoro - con Deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori di dipartimento dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale, può disporre la revoca del Direttore Generale nell'ipotesi di inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle previsioni di cui ai commi 4 e 5.
4. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL e garantisce la coerenza dell'Azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza della Giunta Regionale ai sensi degli art. 8, 10 e 13;
5. Al Direttore Generale sono attribuite le competenze in materia di gestione dell'Agenzia, ferme le previsioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 13.

6. Il Direttore Generale, oltre agli specifici compiti eventualmente indicati nell'atto di cui all'art. 10 comma 3, provvede:
- a) all'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
 - b) all'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'Agenzia;
 - c) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - d) all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia;
 - e) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle attività dell'Agenzia, assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
 - f) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
 - g) alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresentare l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
 - h) a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.
7. La Giunta Regionale stabilisce la misura del compenso e delle eventuali ulteriori indennità spettanti al Direttore generale; l'entità degli stessi non deve in ogni caso superare la retribuzione prevista per i direttori di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali.
8. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
9. Il Revisore unico esamina tutti gli atti adottati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia.

Art. 10

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro- ARPAL

1. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 comma 2, disciplina in maniera autonoma la propria organizzazione e il proprio funzionamento con appositi regolamenti.
2. L'organizzazione dell'Agenzia è rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 11

Personale dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro- ARPAL

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L'organico complessivo di personale dell'Agenzia è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'art. 9, la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 793 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, il personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è trasferito direttamente alle dipendenze dell'ARPAL, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

Risorse dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

1. Le spese per il funzionamento dell'Agenzia sono finanziate con i seguenti mezzi:
 - a) trasferimenti statali;
 - b) trasferimenti regionali;
 - c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
 - d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
 - e) donazioni, eredità, legati.

Art. 13

Controlli e vigilanza dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL

1. La Giunta regionale approva i seguenti atti dell'Agenzia:
 - a) I regolamenti dell'Agenzia ai sensi dell'art. 7 comma 2;
 - b) gli atti di cui all'art. 9 comma 6 lettere b) e c);
 - c) la dotazione organica di cui all'art. 11 comma 2.
2. Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale corredati del parere del Revisore.

Art. 14

Soggetti pubblici e privati accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro – ARPAL

1. Fanno parte della Rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro i Soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della Legge regionale del 29 settembre 2011, n. 25 e del Regolamento regionale n. 34 del 27 dicembre 2012, rientranti nell'albo regionale istituito con Atto Dirigenziale della Sezione Politiche per il lavoro n. 270 del 13/07/2016, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. I ruoli e i compiti dei soggetti pubblici e privati di cui al punto precedente, fermo restando quanto già definito dalla normativa statale e regionale vigente, saranno in ogni caso precisati nei singoli avvisi.
3. Per l'erogazione dei servizi si applicherà quanto specificato nel Regolamento Delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016 per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

Art. 15

Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro

1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro.

4. L'Assessorato al Lavoro, in stretto coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione all'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell'ARPAL che provvede alla gestione operativa, per quanto di competenza.

5. La Regione, ai fini del miglioramento qualitativo dei servizi regionali per il lavoro, monitora e valuta comparativamente i risultati attesi dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

TITOLO IV RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 16

Commissione regionale per le politiche del lavoro

1. E' istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.
3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:
 - a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
 - b) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 - c) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - d) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative;
 - e) I soggetti rientranti nella Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al D.Lgs. n. 150/2015.
4. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).
5. Ai componenti della Commissione Regionale per le politiche del lavoro non spettano indennità, compensi o rimborsi a carico del bilancio regionale per la partecipazione alle relative attività.
6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti delle Sezioni regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 9.

La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale degli Uffici regionali appositamente individuato.

TITOLO V RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 17

Gestione e valorizzazione delle risorse umane

- 13.
1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, nel rispetto delle pari opportunità.
 2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
 3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 18

Norma finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite di cui all'art.1 comma 794 della legge 205/2017.

A tal fine nella parte entrata del bilancio regionale vincolato, nell'ambito del Titolo due , Tipologia 1° è iscritto per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa , lo stanziamento di euro 19.328.278,00 . La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019/2020. Nella parte spesa del bilancio regionale vincolato , nell'ambito della Missione 15, Programma 1 , Titolo 1, e iscritto per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza e cassa , lo stanziamento di euro:19.328.278,00. La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019/2020.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 recante "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi per l'impiego".
2. E' abrogato l'articolo 41 della l.r. n. 14/2001.

14.



Regione Puglia
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale _____ 2018, n. _____, recante " Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro"

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Oggetto del presente disegno di legge è la disciplina delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 07/04/2014 e nel rispetto degli indirizzi generali dettati sul punto dall'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

L'obiettivo che si intende raggiungere è quello della ridefinizione di un sistema regionale delle politiche per il lavoro in cui la Regione mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali per l'occupazione, avvalendosi, per l'attuazione delle misure e delle strategie occupazionali programmate della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, composta: dall'istituenda Agenzia Regionale per le politiche per il lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale di supporto nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato al lavoro; dagli uffici territoriali denominati Centri per l'Impiego, che costituiscono articolazioni operativo-funzionali della predetta Agenzia, nonché dai soggetti pubblici e privati accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della Legge regionale del 29 settembre 2011, n. 25 e del Regolamento regionale di attuazione n. 34 del 27 dicembre 2012.

Trattasi di spesa:

corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

La maggiore spesa di euro 19.328.278,00 è iscritta, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018 e per competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. nel bilancio regionale vincolato, nell'ambito della Missione 15, Programma 1, Titolo 1.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa **onere valutato**

Clausola di salvaguardia (In caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

134

Maggiori entrate dovute a trasferimento di nuove risorse in relazione all'art. 1 comma 794 della legge 205/2017, nell'ambito del titolo 2, tipologia 1, per un importo pari a € 19.328.278,00.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:


Maggiore spesa complessiva di € 19.328.278 corrispondente al riparto effettuato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sugli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 794 della legge n. 205/2017, da imputare alla Missione 15 Programma 1 Titolo 1.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: € 19.328.278 per l'anno 2019, € 19.328.278 per l'anno 2020.


Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Dirigente della Sezione



P.O. Giuseppina Pace




Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li 24 Aprile 2018

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trans...
 Conclude il 04/05/2018